

## 7. Incapacità relativa di agire. a) L'amministrazione di sostegno.

L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto per proteggere e assistere le persone che, a causa di una malattia o di una disabilità fisica o mentale, non sono in grado di gestire autonomamente i propri interessi (art 404). Questo strumento è pensato per garantire un supporto mirato e flessibile, senza privare completamente la persona della sua capacità di agire.

L'amministrazione di sostegno è destinata a persone che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Questo può includere, ad esempio, persone affette da malattie mentali o da gravi disabilità che limitano la loro capacità di prendere decisioni e di compiere atti giuridici. L'amministratore di sostegno è una figura nominata dal giudice tutelare. Il giudice, nel decreto di nomina, specifica esattamente quali sono gli atti per i quali il beneficiario ha bisogno di assistenza. Questi atti possono essere di due tipi:

1. **Atti da compiere con assistenza:** Sono gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
2. **Atti da compiere in rappresentanza:** Sono gli atti che il beneficiario non può compiere da solo e che devono essere eseguiti esclusivamente dall'amministratore in sua rappresentanza.

Un aspetto innovativo e importante dell'amministrazione di sostegno è che, per tutti gli atti non espressamente indicati nel decreto del giudice, e in particolare per quelli necessari a soddisfare le esigenze quotidiane, il beneficiario conserva la sua capacità di agire. Questo significa che la persona può ancora prendere decisioni e svolgere attività quotidiane autonomamente, garantendo così un livello minimo di autonomia. L'amministratore di sostegno è preferibilmente scelto tra i familiari stretti della persona assistita, come un coniuge, un figlio o un altro parente vicino. Nell'esercizio del suo ruolo, l'amministratore deve sempre tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Inoltre, è tenuto a informare la persona assistita sugli atti che intende compiere per suo conto. Se sorge un disaccordo tra l'amministratore e il beneficiario, l'amministratore può rivolgersi al giudice, che prenderà una decisione con un decreto motivato. Le norme previste per l'amministrazione di sostegno includono anche quelle relative alla necessità di ottenere autorizzazioni per determinati atti e alla possibilità di annullare gli atti compiuti in violazione della legge. Queste disposizioni sono simili a quelle previste per la rappresentanza legale degli incapaci, garantendo un ulteriore livello di protezione per il beneficiario.

## 8. b) L'inabilitazione e l'emancipazione.

L'amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico pensato per assistere le persone che, a causa di malattie o disabilità, non sono in grado di gestire pienamente i propri interessi. Tuttavia, può capitare che questo strumento non risulti adeguato a garantire la protezione necessaria alla persona assistita, per vari motivi (art 413). Ad esempio, se il patrimonio del beneficiario è complesso, potrebbe essere difficile per il giudice individuare in anticipo tutti gli atti che devono essere vietati o assistiti. Ciò significa che potrebbero sfuggire al controllo alcuni atti che potrebbero danneggiare la persona stessa, rendendo la tutela insufficiente. In questi casi, si può considerare l'opzione dell'inabilitazione, che offre una protezione più rigida rispetto all'amministrazione di sostegno. L'inabilitazione è applicata quando la persona non è completamente autonoma o matura, ma è comunque in grado di gestire i propri interessi personali e parte del proprio patrimonio con l'assistenza di un curatore. L'inabilitazione consegue a una sentenza giudiziale che accerta uno stato di ridotta attitudine alla cura dei propri interessi. In particolare, possono essere inabilitati 1) le persone affette da una malattia mentale non talmente grave da dar luogo all'interdizione, ma deve comunque compromettere in parte la capacità di agire. 3) il sordomuto e il cieco quando le loro disabilità non siano compensate da una «educazione sufficiente» (art. 412) tali persone possono essere inabilite. L'inabilitato gode di piena capacità di agire con riguardo alla sfera personale (ad es., può

contrarre matrimonio) e agli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio, che può compiere da solo. Per gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'assistenza di un curatore (§ 6.14), salvo quegli atti specifici che il giudice gli abbia espressamente consentito di compiere da solo nel provvedimento di inabilitazione (art. 427) Una situazione simile all'inabilitazione è quella dell'**emancipazione**, ma con alcune differenze. L'emancipato è un minore di età che, avendo contratto matrimonio a partire dai 16 anni, acquisisce una parziale capacità di agire. pur nel caso in cui, eventualmente, si sia sposato senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione: art. 390) L'emancipato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e, con l'assistenza di un curatore, anche quelli di straordinaria amministrazione. Inoltre, un emancipato può essere autorizzato a gestire un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, il che lo rende più autonomo rispetto a un inabilitato. Al contrario, un inabilitato può essere autorizzato solo a continuare un'attività commerciale già avviata, e in tal caso potrebbe essere necessario nominare un institore(direttore generale. Art 425,2203)per la gestione quotidiana dell'impresa.

### 9. Incapacità generale di agire. a) Minore età.

L'incapacità generale di agire è una condizione in cui una persona non può compiere atti giuridici da sola perché non ha ancora raggiunto la maturità necessaria o perché, pur essendo maggiorenne, non è in grado di gestire i propri interessi in modo responsabile. Questa condizione riguarda principalmente due categorie di persone: i minori d'età e gli interdetti. Il minore d'età si trova in uno stato di generale incapacità di agire, nel senso che tutte le decisioni personali e patrimoniali che lo riguardano, e i relativi atti giuridici, sono di competenza del suo legale rappresentante. Pertanto, saranno anzitutto altri a decidere dove il minore debba abitare e quale scuola debba frequentare, se dare in locazione un bene di sua proprietà e a quale prezzo, se sfrattare l'inquilino moroso e così via. Ma altresì, tutti gli atti negoziali e processuali a tal fine necessari saranno posti in essere da chi ne ha la rappresentanza legale, e cioè i genitori o il tutore. Tuttavia, esistono alcune eccezioni. In specifiche situazioni, la legge permette ai minori di agire autonomamente, come quando un sedicenne può lavorare e ricevere lo stipendio, riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, o, se autorizzato, sposarsi e stipulare accordi matrimoniali. (artt. 2, 250, 165). Gli **interdetti** sono persone maggiorenni che, a causa di una grave malattia mentale o di altre condizioni che li rendono incapaci di provvedere ai propri interessi, sono dichiarati incapaci di agire da un tribunale. In questo caso, come per i minori, le decisioni e gli atti giuridici sono gestiti da un tutore. Anche se i minori sono considerati incapaci di agire legalmente, questo non significa che non abbiano una **capacità naturale di intendere e di volere**. La loro maturità è in fase di sviluppo e cresce con l'età. Per questo motivo, è importante non applicare rigidamente la regola dell'incapacità, perché potrebbe ostacolare la loro crescita e autonomia. Ad esempio, non è necessario che un genitore autorizzi ogni piccolo acquisto o attività quotidiana del minore, come comprare un quaderno o prendere l'autobus. In alcune aree, come le libertà civili (ad esempio, la libertà religiosa, l'iscrizione a un partito politico), ai minori è riconosciuta la capacità di agire autonomamente, a condizione che abbiano raggiunto un certo livello di maturità. I genitori possono intervenire solo se c'è un rischio significativo per la sicurezza morale o fisica del minore.

Per quanto riguarda gli atti negoziali di minore importanza, come piccoli acquisti o viaggi, si considera che il minore agisca come rappresentante volontario dei genitori. Questo significa che, formalmente, il contratto è riferito ai genitori, anche se è il minore a compierlo. Infine, con riguardo agli atti giuridici non negoziali, si vedrà che essi richiedono soltanto la capacità naturale di intendere e volere (non anche la capacità legale: § 9.3). Pertanto, ricorrendo tale estremo l'atto sarà validamente compiuto e produrrà tutti i suoi effetti (cfr. ad es. l'art. 1191; per la responsabilità conseguente all'atto illecito, v. l'art. 2046).

### 10. b) Interdizione giudiziale.

Può accadere che la persona, pur essendo maggiore d'età, sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, ad es. per insufficiente sviluppo psichico o perché gravemente inferma di mente. In tal caso,

manca l'estremo della capacità naturale di intendere e di volere che costituisce, come s'è veduto, il presupposto sostanziale della capacità legale d'agire. Tali persone, ove lo stato di infermità sia abituale – e non risulti in concreto idoneo o sufficiente il provvedimento dell'amministrazione di sostegno – vengono «interdette» ove ciò sia «necessario per assicurare la loro adeguata protezione» (art. 414) L'interdizione viene decisa solo attraverso un procedimento giudiziario, dettagliatamente disciplinato dalla legge a garanzia dell'interdicendo che, in ogni caso, deve essere «esaminato» personalmente dal giudice (art. 416 ss.). La procedura si conclude con la sentenza di interdizione – o di rigetto del ricorso – che va annotata a margine dell'atto di nascita al fine di darne conoscenza ai terzi. Gli effetti peraltro, trattandosi di pubblicità-notizia (§ 5.8), prescindono dall'adempimento di tale formalità, così come dalla effettiva conoscenza da parte dei terzi. Una persona interdetta si trova nella stessa condizione giuridica di un minore. Tuttavia, poiché un minore ha una capacità naturale limitata, ci sono alcuni atti che un minore potrebbe compiere (come stipulare un contratto di lavoro o ricevere direttamente il salario) che sono vietati a una persona interdetta. L'interdizione è quindi una misura molto restrittiva. Recentemente, però, sono state introdotte delle modifiche che permettono al giudice, nella sentenza di interdizione, di stabilire che l'interdetto possa compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione, con o senza l'assistenza di un tutore art 427(1) Questo rappresenta una piccola apertura che consente all'interdetto di mantenere un minimo di autonomia in alcune situazioni quotidiane. Tuttavia, l'interdetto non può in nessun caso essere autorizzato a contrarre matrimonio come prescrive l'art 85. Gli atti che una persona interdetta compie in violazione delle restrizioni imposte dall'interdizione possono essere annullati. Questo significa che, anche se l'atto potrebbe non aver causato un danno specifico, esso è considerato invalido semplicemente perché l'interdetto non aveva il diritto legale di compierlo.

### 11. c) Interdizione legale.

L'incapacità di agire può riguardare sia i minori che le persone sottoposte a interdizione giudiziale. In entrambi i casi, questa incapacità è pensata per proteggere i soggetti, che non sono considerati in grado di gestire autonomamente i propri interessi. Nel caso dei minori, ciò dipende dall'immaturità legata all'età. Per gli interdetti giudiziali, invece, l'incapacità è legata a una condizione di grave infermità mentale che impedisce loro di agire con piena consapevolezza. Al contrario, esiste un altro tipo di interdizione chiamata interdizione legale, che non è una misura di protezione, che discende da una condanna penale all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (art. 32 c.p.). Non c'è bisogno di un processo separato per dichiarare questa interdizione: essa scatta automaticamente con la condanna e dura per tutto il tempo della pena. L'interdetto legale si trova nella stessa condizione dell'interdetto giudiziale per quanto riguarda «la disponibilità e l'amministrazione dei beni» (art. 32(4) c.p.) il soggetto mantiene la capacità di intendere e volere. Questo significa che, pur non potendo gestire i propri beni, l'interdetto legale può comunque compiere atti personali come contrarre matrimonio, fare testamento o iscriversi a un partito politico. Tuttavia, perde o vede sospesa la responsabilità genitoriale sui figli art 32 cp

### 12. d) Incapacità naturale.

Le ipotesi finora considerate sono fattispecie di incapacità legale, nel senso che definiscono lo stato della persona e precludono il compimento di certi atti a prescindere dal fatto che il soggetto sia realmente incapace. Il minore ad es. potrebbe essere in grado di ben comprendere ciò che fa e l'interdetto giudiziale trovarsi in un momento di "lucido intervallo": in entrambi i casi, l'atto negoziale eventualmente compiuto è invalido e potrà essere annullato semplicemente adducendo la condizione legale del suo autore (art. 427(1)) L'incapacità naturale si verifica quando una persona, pur essendo legalmente capace, è di fatto incapace di intendere e volere nel momento in cui compie un atto. Questo può succedere per vari motivi, come: vuoi perché abitualmente infermo di mente ma non (ancora) interdetto. **Condizioni temporanee** come l'ubriachezza o l'uso di droghe. In questi casi, l'atto compiuto può essere annullato, ma solo se si dimostra che la persona era effettivamente incapace al momento dell'atto. A differenza dell'incapacità legale, qui bisogna provare lo stato di incapacità mentale. . Provata tale circostanza, è senz'altro possibile

ottenere l'annullamento di alcuni particolari negozi: matrimonio, testamento, donazione (artt. 120, 591 n. 3, 775) Per gli altri atti la legge distingue due ipotesi (art. 428): a) gli atti unilaterali sono annullabili se ne deriva un grave pregiudizio al suo autore (ad es., la remissione di un debito di rilevante importo, il riconoscimento del diritto altrui) Contratti: Sono annullabili solo se l'altra parte sapeva della condizione di incapacità della persona vuoi perché evidente nel comportamento esteriore, vuoi perché implicita nel pregiudizio ad essa derivante dal contratto (cfr. art. 428(2)) La concreta mancanza della capacità di intendere o di volere esclude inoltre, in linea di principio, la riferibilità (o imputabilità) all'incapace de gli atti non negoziali: ad es., non sarà responsabile dell'atto illecito compiuto in tali condizioni (cfr. art. 2046; ma la disciplina sul punto è articolata e deve rinviarsi al prosieguo del discorso: §§ 41.9, 10).

### 13. La rappresentanza legale. La tutela.

Quando un soggetto non è in grado di agire legalmente, sia a causa di immaturità (come nel caso dei minori) sia per problemi di salute mentale (come gli interdetti), è necessario garantire che i suoi interessi siano protetti. Questo viene fatto attraverso due modalità principali: La **rappresentanza** legale è prevista per i casi di incapacità generale di agire (minori d'età e interdetti) e consiste in un vero e proprio potere di rappresentanza, e cioè di sostituzione dell'interessato nell'assunzione delle decisioni che lo riguardano e nel compimento degli atti giuridici. Ad esempio, se un minore possiede una proprietà, il suo tutore può decidere di affittare l'appartamento e gestire i pagamenti. La rappresentanza legale è conferita dalla legge, non dall'incapace. Un'altra persona viene affiancata al soggetto per aiutarlo a compiere gli atti giuridici, senza sostituirlo completamente. Questa modalità è più leggera rispetto alla rappresentanza legale e si applica quando il soggetto è parzialmente capace di agire. Il rappresentante può compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione, e cioè quelli che attengono alle spese correnti e alla ordinaria gestione del patrimonio (iscrizione a una scuola o a una palestra, acquisto di vestiario, riscossione delle rendite, etc.) Sono invece soggetti ad autorizzazione gli atti di **straordinaria amministrazione**. Questi atti, che possono modificare significativamente il patrimonio dell'incapace (come la vendita di una proprietà), richiedono l'autorizzazione di un giudice. L'obiettivo è proteggere il patrimonio dell'incapace, mantenendolo stabile piuttosto che cercare di incrementarlo. o. È previsto che alcuni atti debba no essere autorizzati dal giudice tutelare (acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione di eredità, etc.: art. 374); altri atti richiedono l'autorizzazione del tribunale (alienazione di beni, costituzione di ipoteche, transazioni: art. 375. . Inoltre, a maggior tutela dell'incapace gli atti compiuti dal rappresentante legale senza la prescritta autorizzazione, o in conflitto di interessi con il rappresentato, sono annullabili (artt. 323(2), 377 s., 396; § 35.11). Inoltre, sono previste regole rigorose per la scelta del rappresentante e garanzie per la corretta gestione: redazione dell'inventario, rendiconto finale, obbligo di astenersi dagli atti in cui vi sia un conflitto d'interessi con l'incapace (artt. 323, 348, 360, 362 ss., 385 ss.). Per quest'ultima ipotesi è prevista anzi la nomina di altro rappresentante (curatore speciale o protutore) che garantirà l'interesse del rappresentato incapace (artt. 321, 360, 380(2)).